



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it

Prot. n. del

Ordinanza n. 285 del 22.08.2025

Oggetto: Misure urgenti per la tutela della sicurezza urbana, del decoro e della quiete pubblica nel Centro Storico. Disposizioni in materia di consumo e vendita di bevande alcoliche, decoro commerciale e contrasto all'abbandono di rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 " *Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati* ", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- il D.L. n. 14/2017 convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante " *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città* ", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
· l'art. 54, comma 4 e 4 bis, come novellato dall'art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti e attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
- il D.L. 201/2011 recante " *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici* " convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l'art. 1, comma 2, della Legge 24 marzo 2012 n. 27, " *Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese* ", testualmente recita: " *Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i*



quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica." ;

· la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il potere inibitorio delle attività quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

· la Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha altresì rigettato la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione quando sia *"configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale"*;

- sono pervenute a questa Amministrazione numerose e reiterate segnalazioni da parte dei residenti del Centro Storico, nonché relazioni del Comando di Polizia Locale che documentano una situazione di grave pregiudizio per la sicurezza urbana e la vivibilità, connessa all'abuso di bevande alcoliche in aree pubbliche;

- tali fenomeni si manifestano con schiamazzi, bivacchi, atti contrari alla pubblica decenza, risse e un diffuso senso di insicurezza, specialmente nelle ore serali e notturne, concentrati nell'area del Centro Storico come perimetrato nell'allegato A;

- si è riscontrato un sistematico abbandono dei contenitori di bevande, in particolare bottiglie di vetro che, oltre a costituire un grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresentano un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, potendo essere utilizzati come armi improprie;

- la fonte principale di approvvigionamento delle bevande alcoliche consumate su area pubblica è stata individuata nella vendita da asporto a basso costo effettuata da esercizi di vicinato del settore alimentare e da distributori automatici, che favorisce un consumo incontrollato e non assistito, a differenza della somministrazione al tavolo o al banco effettuata da pubblici esercizi;

- la situazione descritta risulta non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, come dimostrato dall'inefficienza dei pregressi e sporadici interventi sanzionatori, rendendo necessario il ricorso al potere di ordinanza contingibile e urgente per neutralizzare un'eccezionale e imminente situazione di pericolo per l'interesse pubblico;

- in particolare, l'area di piazza Cairoli, recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione con fondi pubblici, deve essere tutelata da ogni forma di degrado, ivi compresa l'esposizione non autorizzata di merci all'esterno degli esercizi commerciali, che ne pregiudica il valore storico-artistico e il decoro, in violazione anche delle norme a tutela dei beni culturali;

Ravvisata la necessità di armonizzare lo svolgimento delle attività di pubblico interesse con le esigenze complessive e generali dei cittadini, la salvaguardia dei principi generali della sicurezza, della salute e del riposo delle persone, per cui si rende necessario adottare idoneo provvedimento atto a tutelare e prevenire situazioni che possano arrecare pregiudizio alla qualità della vita dei cittadini, e che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi, per le conseguenze sociali e personali che possono derivare dal consumo/abuso di sostanze alcoliche;



CONSIDERATO CHE:

. per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico riferito alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbana e di prevenzione della microcriminalità, con particolare attenzione ad eventi di tipo rissoso e turbativo;

. il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa di degrado e violazione delle regole di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, con particolare riferimento all'abbandono di rifiuti, compromettendo la fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza e di turbamento della pubblica quiete;

- è compito dell'Amministrazione contemperare l'esercizio delle attività economiche con il diritto dei cittadini alla quiete e al riposo e alla libera e sicura fruizione degli spazi pubblici, valori costituzionalmente garantiti;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esposte, adottare un provvedimento straordinario e temporaneo volto a regolamentare la vendita e il consumo di alcolici e a tutelare il decoro urbano nel Centro Storico;

ATTESO CHE:

.il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente comunicato alla Prefettura di Roma;

. ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. la presente ordinanza costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale, non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18 agosto 2000 nr. 267, come modificati dal D.L. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42(Codice dei Beni culturali e del paesaggio);
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D.L. 20 febbraio 2007 n.117 convertito con modifiche in Legge 2/10/2007 n.160;
- La Legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008;
- l’art. 659 C.P. recante “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” e l’art. 650 C.P. “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”;
- la legge n. 94 del 15/07/2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza”;
- la Legge Regione Lazio n. 21 del 29 novembre 2006” Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, come aggiornata al T.U. del Commercio Legge Regionale Lazio n. 22 del 06/11/2019;



ORDINA

Per il periodo dal 25 agosto 2025 al 23 settembre 2025, nell'area del Centro Storico come definita nella planimetria allegata (All. A) :

a) divieto di consumo e detenzione: dalle ore 17:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in contenitori di qualunque specie (vetro, lattina, plastica, tetra-pack) su aree pubbliche o ad uso pubblico;

b) divieto di vendita per asporto: dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di chiunque, inclusi esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività artigianali, alimentari, pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.), circoli privati e distributori automatici potrà essere effettuata solo se posta con adeguato confezionamento e sigillatura dei medesimi prodotti.

Sono esclusi dal divieto: la somministrazione per il consumo al tavolo o al banco, all'interno o nelle aree esterne di pertinenza autorizzate dell'esercizio. Gli esercenti hanno l'obbligo di rimuovere prontamente i contenitori al termine della consumazione;

c) chiusura esercizi di vicinato: dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo è disposta la chiusura obbligatoria degli esercizi di vicinato del settore alimentare;

d) tutela del decoro urbano in aree di pregio: in Piazza Cairolì e nelle aree contermini, è fatto divieto permanente a tutti gli esercizi commerciali di esporre merci di qualsiasi natura all'esterno dei locali e sotto i portici, salvo specifica e formale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;

e) divieto di abbandono di contenitori: è fatto divieto a chiunque di abbandonare su suolo pubblico contenitori per bevande di qualsiasi tipo e materiale. La violazione di tale divieto è punita ai sensi del vigente Regolamento comunale di igiene urbana e, se commessa in violazione della presente ordinanza, concorre con le violazioni sotto indicate;

f) Intensificazione dei controlli: Il Comando di Polizia Locale è incaricato di predisporre servizi mirati all'interno dell'area perimetrata per assicurare il rispetto della presente ordinanza, procedendo alla contestazione delle violazioni e all'identificazione dei trasgressori.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui ai punti a), b), c) e d) della presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50 comma 7- bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno da un'attività commerciale, si procederà alla segnalazione al Questore per l'applicazione della misura della sospensione



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
www.comune.velletri.rm.it

dell'attività ai sensi dell' [articolo 100](#) del [Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 \(TULPS\)](#)., come previsto dall'art.12 del D.L. n. 14/2017.

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile; che sia trasmesso alla Prefettura di Roma e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale di Velletri, al Commissariato di Velletri, al Comando Stazione Carabinieri di Velletri, alla Compagnia Guardia di Finanza;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

Per l'istruttoria

Il Dirigente

Dr. Maurizio Santarcangelo

MAURIZIO
SANTARCANGELO
22.08.2025
14:17:41 UTC



IL SINDACO

Avv. Ascanio Cascella

Firmato digitalmente da

Ascanio Cascella

CN = Ascanio Cascella

C = IT

Data e ora della firma:

22/08/2025 16:25:25

C_L719 - - 1 - 2025-08-22 - 0050732

